

## FORMAZIONE PROFESSIONALE

Roma, 13 luglio 1995

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Presidenti dei Consigli Regionali<sup>(\*)</sup>

Presidente del Consiglio Provinciale di Trento

Illustre Presidente,

la scrivente Autorità, con il presente parere, reso ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende segnalare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato originata da alcune disposizioni contenute nella legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale e, in attuazione della stessa, nelle seguenti leggi regionali: art. 7 della Legge regionale dell'Emilia Romagna 24 luglio 1979, n. 19, art. 14 della Legge regionale del Piemonte 25 febbraio 1980, n. 8, art. 25 della Legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 95, art. 30 della Legge regionale della Liguria 7 agosto 1979, n. 27, art. 9 della Legge regionale della Toscana 31 agosto 1994, n. 70, art. 16 della Legge regionale della Sardegna 1 giugno 1979, n. 47, art. 18 della Legge regionale del Lazio 25 febbraio 1992, n. 23, art. 7 della Legge regionale dell'Abruzzo 5 dicembre 1979, art. 24 della Legge regionale della Basilicata 1 marzo 1980, n. 63, art. 12 della Legge regionale del Molise 30 marzo 1995, n. 10, art. 12 della Legge regionale della Calabria 19 aprile 1985, n. 18, art. 11 della Legge regionale del Veneto 30 gennaio 1990, n. 10, art. 8 della Legge regionale dell'Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, art. 20 della Legge regionale della Puglia 17 ottobre 1978, n. 54, art. 17 della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76, art. 4 della Legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, art. 6 della Legge regionale della Campania 30 luglio 1977, n. 40, art. 9 della Legge regionale delle Marche 26 marzo 1990, n. 16, art. 14 della Legge regionale della Valle d'Aosta 5 maggio 1983, n. 28, art. 11 della Legge provinciale di Trento 3 settembre 1987, n. 21.

L'articolo 5, lettera *b*), della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 esclude gli enti aventi scopo di lucro dal novero dei soggetti privati che possono essere dichiarati idonei allo svolgimento delle attività di

---

<sup>(\*)</sup> La segnalazione è stata inviata ai Presidenti dei Consigli Regionali di tutte le Regioni.

formazione professionale convenzionate. L'attuazione degli interventi formativi mediante convenzione è finanziata con fondi dello Stato e dell'Unione Europea, e in particolare del Fondo Sociale Europeo.

Come è noto, l'intervento pubblico volto ad agevolare l'offerta di formazione professionale trova giustificazione nel fatto che la formazione professionale rientra tra le attività che il mercato autonomamente fornirebbe in quantità e qualità inferiori a quelle socialmente desiderabili. Da questo punto di vista la normativa in esame appare idonea a raggiungere tale scopo e non in conflitto con i principi della concorrenza.

Non altrettanto soddisfacente sotto il profilo concorrenziale appare la riserva ai soli enti senza scopo di lucro della possibilità di accedere alle convenzioni previste dalla normativa in esame.

L'Autorità ritiene che, in linea di principio, le organizzazioni *non-profit* risultino soggetti idonei a garantire un più elevato standard qualitativo del servizio offerto e costi più contenuti. La riserva prevista a loro favore dalle leggi regionali oggetto della segnalazione sarebbe pertanto giustificata e non costituirebbe una violazione della legge n. 287/90.

Tuttavia, l'assenza di una definizione rigorosa di ente senza scopo di lucro consente di partecipare alle convenzioni previste dalla normativa in esame a soggetti i cui comportamenti risultano del tutto analoghi a quelli delle imprese con scopo di lucro. Spesso le stesse imprese con scopo di lucro si dotano di fondazioni o di organizzazioni *non-profit* al fine di accedere ai finanziamenti pubblici previsti per la promozione della formazione professionale. Pertanto, la realtà dei fatti mostra come la riserva ai soli enti senza scopo di lucro dei finanziamenti previsti dalle menzionate leggi regionali rischi di produrre ingiustificate restrizioni della concorrenza.

Peraltro, la presenza tra gli enti ammessi alle convenzioni di imprese controllate dalle stesse Regioni che valutano i progetti da finanziare costituisce nei fatti un'ulteriore fonte di distorsione della concorrenza derivante dal criterio di selezione previsto dalla normativa segnalata.

L'Autorità ritiene pertanto che il criterio di selezione dei soggetti idonei a stipulare le convenzioni previste dalla normativa in esame costituisca una discriminazione tra i soggetti operanti nel mercato della formazione professionale e dia luogo ad una ingiustificata alterazione del meccanismo concorrenziale.

L'Autorità, in assenza di una definizione rigorosa delle organizzazioni *non-profit*, ritiene preferibile sotto il profilo della concorrenza una selezione degli operatori sulla base di criteri di qualità e prezzo piuttosto che sulla base della natura dell'impresa. In coerenza con i principi della legge n. 287/90 è pertanto auspicabile l'introduzione di una normativa che stabilisca in modo rigoroso gli *standard* qualitativi richiesti per l'attività di formazione professionale, consenta l'individuazione in modo trasparente e non discriminatorio dei soggetti idonei ad offrire il servizio secondo tali *standard* e preveda un sistema di controllo adeguato a verificare la qualità del servizio offerto.

Alla luce di tali elementi, l'Autorità ritiene che le disposizioni segnalate relative all'attività di formazione professionale dovrebbero essere riesaminate al fine di adeguarle alla normativa posta a tutela della concorrenza. In particolare l'Autorità ritiene che andrebbe modificato il sistema di selezione degli operatori previsto per l'erogazione mediante convenzione dei servizi di formazione professionale dall'art. 5, lett. *b*), della menzionata legge quadro n. 845/78 e, in attuazione dello stesso, dalle norme dello stesso tenore contenute nelle leggi regionali menzionate.

IL PRESIDENTE

*Giuliano Amato*

\* \* \*